

Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262

Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79

Classificazioni: CONCORRENZA (Disciplina della) - Concorrenza sleale - - in genere

EPIGRAFE

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

(1) *Il r.d. 16 marzo 1942, n. 262 è stato pubblicato nella G.U. del 4 aprile 1942, nn. 79 e 79-bis.*

LIBRO QUINTO

Del lavoro

TITOLO X

Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

CAPO I

Della disciplina della concorrenza

SEZIONE II

Della concorrenza sleale

ARTICOLO N.2598

Atti di concorrenza sleale.

[I]. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563 ss., 2569 ss.] e dei diritti di brevetto [2584 ss.], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175] (1).

(1) *V. art. 6² d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 in tema di vendita sottocosto.*